

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3670

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TABLADINI, WILDE e GNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1998

—————

Costituzione della Confederazione delle libere
Associazioni venatorie

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si vuole normalizzare una situazione allo stato di fatto anomala ed antidemocratica, presente purtroppo da lungo tempo nella forma e sostanza della rappresentanza all'interno del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) per le varie Associazioni venatorie.

Allo stato attuale, solo ed esclusivamente la Federazione italiana della caccia è inserita a pieno titolo negli organici del Coni, dal quale sono escluse le altre Associazioni che, peraltro, rappresentano oltre la metà del mondo venatorio.

Così, allo stato attuale, solamente ed unicamente la Federazione italiana della caccia raggiunge notevoli contributi economico-finanziari da parte del Coni.

Quindi, con tale privilegiata e particolare condizione, si scavalca e non si tiene conto del principio di equità e democraticità della *par condicio*, che di fatto si traduce nella violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Nel merito vige una precisa e chiara interpretazione espressa dalla Corte costituzionale, la quale precisa che tale criterio deve essere esteso sia alle persone giuridiche che alle associazioni.

Va inoltre sottolineato che la Federazione italiana della caccia, in virtù della sua posizione derivante dal cessato ordinamento pubblicistico, nonchè dalla legge istitutiva

del Coni risalente al 1942, ha negli anni costituito diverse forme articolate, inserite queste nella gestione di attività e per nulla riconducibili all'orientamento o ordinamento sportivo (come partecipazioni a società, convenzioni, fondazioni, case editrici). Quindi, a fronte di un così diluito interesse pratico-sportivo e per ricondurre miratamente tutte quelle attività realmente sportive, occorre riportare con armoniosità d'ordinamento tutti gli enti associativi senza fini di lucro all'interno dello statuto del Coni.

Pertanto con questo disegno di legge si vuole dare all'Unione nazionale delle Associazioni venatorie italiane (UNAVI) quel ruolo determinante e specialistico, che sinora non ha potuto svolgere, pur disponendo di una propria struttura associativa, nonchè statutaria, basilarmente fondata su principi ed ispirazioni democratiche, ma allo stato delle cose purtroppo mai rese possibili ed operative.

Con un celere ed oculato esame del presente disegno di legge, augurandone peraltro la tempestiva approvazione, le Associazioni venatorie da un lato e l'attività delle stesse (agonistico-sportiva) dall'altro, faranno assieme un grande passo in avanti e potranno così raffrontarsi pariteticamente con tutte le altre Associazioni europee, già molto avanzate e moderne in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Costituzione della Confederazione delle libere Associazioni venatorie)

1. L'Unione nazionale delle Associazioni venatorie italiane (UNAVI) attualmente riconosciuta quale «associazione benemerita» del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), assume la denominazione di «Confederazione delle libere Associazioni venatorie», di seguito denominata Confederazione.

2. Il punto 6) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, è sostituito dal seguente: «6) Confederazione delle libere Associazioni venatorie».

Art. 2.

(Diritto di adesione alla Confederazione)

1. Hanno diritto di aderire alla Confederazione tutte le Associazioni venatorie costituite attraverso apposito atto costitutivo e regolare statuto, certificati con atto notarile e depositati presso l'Ufficio del registro della città ove ha sede legale l'Associazione, purchè siano operanti e rappresentate ufficialmente in almeno tre regioni o provincie autonome.

2. La Confederazione adegua il proprio statuto all'ordinamento del Coni ed ai disposti dell'articolo 3, assicurando la totale autonomia statutaria delle Associazioni aderenti, escludendo ogni fine di lucro e riconducendo ogni attività svolta, sia direttamente che indirettamente, nell'ambito della propria organizzazione statutaria.

Art. 3.

(Rappresentatività presso il CONI)

1. La Confederazione rappresenta, nell'ambito dell'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano, esclusivamente le attività sportivo-agonistiche esercitate dai soci aderenti alle Associazioni venatorie riconosciute ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4.

(Ripartizione dei fondi)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi e le provvidenze a qualunque titolo corrisposti dal Coni alla Federazione italiana della caccia esclusivamente per le attività di cui all'articolo 3 sono trasferiti alla Confederazione, la quale provvede a ripartirli alle singole Associazioni venatorie affiliate in funzione del numero di associati registrati nella stagione venatoria precedente.

Art. 5.

(Nuove Federazioni sportive)

1. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - *Costituzione di nuove federazioni sportive.* - 1. Può essere disposta, con deliberazione del consiglio nazionale, da adottarsi con l'intervento della maggioranza semplice dei membri aventi diritto al voto, la costituzione di nuove federazioni sportive nazionali o interregionali.

2. Per uno stesso sport possono essere costituite una o più federazioni».